



## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DELL'APPLICATIVO "APOTHEKE" E CANONE CLOUD, OCCORRENTE ALL'ATS DI BERGAMO, PER IL PERIODO DI 36 MESI.****Art. n. 1 – Oggetto del servizio**

- Manutenzione e assistenza ordinaria dell'applicativo "Apotheke";
- Canone Cloud;
- Pacchetti di giornate evolutive.

-----

Le prestazioni indicate sono comunque presunte, per cui l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire, alle medesime condizioni esposte in offerta, nel limite del quinto di legge, tutta la maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere, senza che da parte dell'aggiudicatario possa essere avanzata pretesa di indennizzi di qualsiasi genere.

Descrizione servizio	Importo unitario a base d'asta	Importo totale a base d'asta
Servizio di manutenzione ed assistenza ordinaria applicativo "Apotheke" dal 1.05.2026 al 30.04.2029	€ 9.975,00	€ 29.925,00
Canone Cloud dal 1.05.2026 al 30.04.2029	€ 3.500,00	€ 10.500,00
Pacchetto di n. 15 giornate evolutive dal 1.05.2026 al 30.04.2029	€ 700,00	€ 10.500,00
<b>Totale parziale dal 1.05.2026 al 30.04.2029</b>		€ 50.925,00
Pacchetto di n. 15 giornate evolutive fino al 30/04/2026	€ 700,00	€ 10.500,00
A) importo a base d'asta		€ 61.425,00
B) Oneri per la sicurezza da Interferenze non soggetti a ribasso (ex art. 26 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)		€ 0,00
<b>+ B) Importo complessivo</b>		<b>€ 61.425,00</b>
72267000-4 Servizi di manutenzione e riparazione di software		

**Art. n. 2 – Durata del contratto e opzioni ex art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023**

Il contratto ha la durata di 36 mesi, dal 1.05.2026 al 30.04.2029.

**Art. n. 3 – Modalità di esecuzione del servizio****Punto 1. Descrizione, livelli e penali specifiche del servizio**

Descrizione servizio	Livelli di servizio (SLA) associati alla Licenza software	Penali specifiche associate alla Licenza software da applicare al Fornitore in caso di inadempienza	Note
Applicativo "Apotheke"	Servizio di assistenza e manutenzione correttiva, preventiva, evolutiva e di adeguamento normativo	Per ogni giorno di Ritardo nell'effettuazione di ciascuna prestazione contrattuale, l'ATS applicherà una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale.	<b>Servizio di Assistenza</b> - Giorni di disponibilità: da lunedì a venerdì Servizio di Assistenza - Orari disponibilità: orari ufficio; - Tempo di presa in carico e intervento anomalia CRITICAL E HIGH: entro 2 ore lavorative, inviando al richiedente una prima analisi del problema. - Tempo di presa in carico e intervento anomalia MEDIUM e LOW: entro 4 ore lavorative, inviando al richiedente una prima analisi del problema. - Tempo di risoluzione anomalia CRITICAL: entro 8 ore lavorative. - Tempo di risoluzione anomalia HIGH: entro 12 ore lavorative. - Tempo di risoluzione anomalia MEDIUM: entro 40 ore lavorative. - Tempo di risoluzione anomalia LOW: entro la pianificazione concordata.

**Punto 2. Tavoli di confronto**

Il Fornitore è tenuto ad un incontro, a cadenza annuale, di mezza giornata, finalizzato alla verifica dell'avanzamento di tutte le attività in essere (esito delle attività di manutenzione ordinaria, correttiva, preventiva, tecnologica, normativa ed evolutiva, se presente).

Tale attività dovrà essere concordata con l'ATS, al fine di garantire la presenza (la disponibilità) di entrambe le parti.

L'ATS si occuperà di tenere la documentazione prodotta durante questi incontri.

**Punto 3. Livello di ingegnerizzazione**



Una volta all'anno, ATS e Fornitore si incontrano per analizzare lo stato di ingegnerizzazione della infrastruttura tecnologica, dedicata al Fornitore, che ospita l'oggetto del servizio.

A seguito di tale analisi, se ritenuto opportuno, si concordano tra le parti (e si eseguono) uno o più interventi finalizzati a perfezionare la situazione.

Tale attività, sia in termini di contenuti, che di tempi, dovrà essere concordata tra le parti.

#### **Punto 4. Ampliamenti**

La soluzione offerta deve necessariamente consentire eventuali ampliamenti per garantire tutte le integrazioni funzionali che dovessero ritenersi necessarie.

#### **Punto 5. Esclusioni**

In generale, comunque, si intende escluso dal presente servizio solo l'HW necessario, sia lato client che lato server e i sistemi operativi (SW), sia lato client che lato server.

### **Art. n. 4 – Condizioni economiche**

I corrispettivi convenuti, risultanti dall'aggiudicazione del servizio, si intendono offerti ed accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e comprendono tutto quanto richiesto dal presente capitolato.

Gli stessi saranno pure comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

I corrispettivi saranno fissi ed invariabili per la prima annualità del contratto.

A partire dalla seconda annualità contrattuale, qualora prevista, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli indici sintetici ISTAT con riguardo ai contratti di servizi e forniture, degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi di produzione dell'industria e dei servizi e delle retribuzioni contrattuali orarie, disponibili al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dagli artt. 60 e 120 comma 1 lett. a), b), c) e d) e comma 2 del D. Lgs. 36/2023, che non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro, che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alla prestazione da eseguire.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento al predetto articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 e agli artt. 60 e 120 del D.lgs. 36/2023.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1644, primo comma, del Codice Civile.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna *annualità*.

### **Art. n. 5 – Controllo sul servizio**

L'ATS si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.



Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave inadempimento, si procederà alla contestazione e all'applicazione di quanto previsto nell'apposito articolo.

Il personale addetto ai servizi previsti dal presente appalto lavorerà sotto l'esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore. Pertanto, l'Appaltatore solleva il Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in, genere, da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri.

In ogni momento, l'Appaltatore, a semplice richiesta del Committente, dovrà dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore dovrà rendere disponibile ai referenti del Committente, dettagliato elenco nominativo, con specificazione delle qualifiche professionali e contrattuali, i titoli di formazione, di servizio, oltre a copia autentica del titolo di studio o qualifica e le informazioni relative alla formazione sulla prevenzione incendi.

Tutto il personale, dipendente a diverso titolo dall'Appaltatore, dovrà mantenere in servizio un contegno corretto, irreprensibile e decoroso e sarà tenuto al segreto professionale.

L'Appaltatore è obbligato all'allontanamento e alla sostituzione del personale che si renda responsabile di danni, causi lagnanze, non mantenga un comportamento corretto e irreprensibile, non osservi le prescrizioni del presente capitolato.

Tutto il personale dipendente a diverso titolo dall'Appaltatore dovrà vestire nel rispetto dei requisiti di carattere igienico-sanitario e di decoro, qualora si rechi presso l'ATS e, laddove richiesto e secondo i tipi di servizi prestati, dovrà indossare divise ordinate e pulite.

A tutto il personale dipendente a diverso titolo dell'appaltatore, inoltre, è fatto obbligo di recare una tessera di riconoscimento apposta in modo visibile, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, qualora si rechi presso l'ATS.

L'Appaltatore è obbligato a dotare tutto il proprio personale di tutti i D.P.I. e di tutti i presidi e materiali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni e dei servizi, nonché assicurare la richiesta protezione all'operatore.

Il Committente non risponderà dei danni subiti dall'Appaltatore e dal personale dallo stesso dipendente a qualsiasi titolo, o da questi arrecati a terzi o cose, anche derivanti da infortunio avvenuto in occasione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato sarà da ritenersi inadempienza contrattuale ed oggetto di sanzione secondo quanto disposto dall'apposito articolo, ed il Committente si riserva la possibilità di poter richiedere l'allontanamento del professionista laddove risulti inadempiente a quanto indicato nel presente capitolato.

Il giudizio delle persone incaricate dalla/e Amministrazione/i, sulla qualità ed accettabilità dei servizi richiesti, sarà inappellabile.

Qualora la ditta aggiudicataria non fosse in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali, l'ATS provvederà ad addebitare alla ditta inadempiente il



maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

#### **Art. n. 6 – Fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari**

L'intero servizio è regolamentato dal presente capitolato e si formalizza mediante comunicazione scritta del provvedimento di aggiudicazione dello stesso, sottoscrizione del contratto e l'emissione di ordinativi.

Le fatture dovranno essere inviate all'ATS unicamente in modalità elettronica mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

In riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014. A tal fine, si indicano gli elementi specifici dell'ATS di Bergamo, che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente:	ATS di Bergamo
Codice IPA:	atsb
Codice Univoco Ufficio:	7ZRYRC
Nome dell'Ufficio:	Settore Fornitori
Cod. Fiscale del Servizio di F.E.:	04114400163
Partita IVA:	04114400163

Ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare necessariamente:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) - in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili in fattura per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali come segue:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. Data e Numero DDT per i beni consegnati con tale documento (associato a ciascuna riga fattura) [eventuali];
3. Totale documento;
4. Codice fiscale del cedente;
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Le fatture dovranno essere intestate come di seguito specificato:



Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo  
SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità  
Via F. Galliccioli, 4 - 24121 Bergamo

Trimestralmente l'aggiudicatario presenterà le relative fatture al competente ufficio dell'ATS, che ne effettuerà la prescritta liquidazione previa verifica che i servizi resi siano conformi al capitolato, all'eventuale offerta tecnica e ai buoni d'ordine regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'ATS.

L'ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le eventuali somme delle quali il fornitore fosse debitore.

Agli effetti della liquidazione delle fatture, che verrà effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, saranno riconosciute solo le prestazioni eseguite secondo le modalità di cui al presente capitolato e in conformità agli ordinativi formulati.

Il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dall'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto ovvero dal Responsabile del servizio utilizzatore delle prestazioni effettuate, rispetto a quanto previsto nel presente capitolato. Il Direttore dell'esecuzione del contratto deve effettuare tale accertamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, dopo aver verificato la regolarità di svolgimento del servizio.

I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i., si informa che, a pena di nullità del contratto, la ditta offerente si deve impegnare a sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici; in particolare, la ditta aggiudicataria, in ottemperanza a quanto ivi stabilito, dovrà, a pena di nullità del contratto, ai fini del pagamento delle fatture:

- a) indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
- b) indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

Tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire su conti correnti dedicati, anche in via esclusiva; il mancato utilizzo di tali strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m. e i..

La ditta aggiudicataria si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo





Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono/saranno obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

### **Art. n. 7 – Obblighi specifici e responsabilità del fornitore**

La ditta aggiudicataria (di seguito chiamata semplicemente "ditta") è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emananti/e in materia. Essa sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell'Azienda sia di terzi.

Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato a:

- eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del contratto; a tal fine il fornitore si obbliga espressamente a mantenere e tenere indenne l'ATS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del fornitore;
- avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Il fornitore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m. e i...

Il fornitore si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l'attività oggetto del presente capitolato, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'ATS; a tal fine il fornitore è tenuto a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio personale.

La ditta aggiudicataria, in relazione all'obbligo assunto con l'accettazione del presente capitolato, solleva espressamente l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell'attività, dovuti anche ad omissioni, negligenza o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

### **Punto 1. Responsabile tecnico**

Il Fornitore dovrà indicare:

- il nome e cognome
- l'indirizzo di posta elettronica PEO
- l'indirizzo di posta elettronica PEC
- il numero di telefono cellulare del responsabile tecnico del Fornitore.

### **Punto 2. Responsabile commerciale**

Il Fornitore dovrà indicare:



- il nome e cognome
- l'indirizzo di posta elettronica PEO
- l'indirizzo di posta elettronica PEC
- il numero di telefono cellulare del responsabile commerciale del Fornitore.

### **Punto 3. Riferimenti normativi**

Il Fornitore è tenuto a citare, per ciascuna applicazione (o modulo di applicazione) oggetto del servizio, i riferimenti normativi delle DGR e/o D.lgs. e/o DPCM di riferimento.

Nel caso in cui una normativa sia stata implementata nel corso dell'anno, il Fornitore deve riportare anche la data di implementazione (della singola normativa).

### **Punto 4. Documentazione dell'oggetto del servizio**

Il Fornitore è tenuto ad allegare, pena esclusione:

- relazione tecnica dettagliata dei servizi offerti.

Il Fornitore è tenuto, inoltre, ad allegare, se disponibili, i seguenti documenti:

- manuale utente (in formato PDF)
- manuale di installazione lato client (in formato PDF)
- manuale di installazione lato server (in formato PDF)
- manuale dell'amministratore (in formato PDF)
- FAQ (in formato PDF)

### **SISS**

Gli applicativi integrati SISS devono essere mantenuti aggiornati, secondo le specifiche tecniche fornite e costantemente aggiornate da ARIA, Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti.

I tempi di rilascio di questi aggiornamenti sono quelli dettati dal cosiddetto Piano Annuale SISS.

### **TCO. Total cost of ownership**

Il Fornitore è tenuto a specificare tutto ciò che dovrà essere installato lato client e lato server per il corretto funzionamento della soluzione applicativa, indicando per ciascun punto chi installa il requisito e se il requisito è a titolo oneroso per l'ATS di Bergamo (ossia deve essere acquisita una licenza con relativo esborso di denaro).

Tali risposte devono essere fornite in due sottosezioni chiamate:

- requisiti minimi lato client
- requisiti minimi lato server

In tali sezioni dovranno essere riportate quindi le specifiche, a titolo d'esempio, per:

- sistema operativo lato server
- database relazione lato server
- application server lato server
- ambiente di sviluppo applicativo lato server
- office (strumenti di produttività) lato server
- moduli sicurezza/crittografia lato server





- sistema operativo lato client
- database relazione lato client
- browser lato client
- ambiente di sviluppo applicativo lato client
- office (strumenti di produttività) lato client
- moduli sicurezza/crittografia lato client

Di seguito il dettaglio degli obblighi del fornitore relativamente all'assistenza sui moduli:

### **Manutenzione**

#### **Punto 1. Ordinaria, correttiva e preventiva**

La manutenzione ordinaria e correttiva riguarda:

- la correzione di tutti gli errori, difetti, bachi dell'applicativo
- l'evasione di tutte le richieste ordinarie inoltrate all'Helpdesk del Fornitore.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e correttiva, il Fornitore si impegna a risolvere i problemi aperti nell'ambito degli SLA di cui sopra.

La manutenzione preventiva si traduce nel rilascio di nuove releases di quanto oggetto del servizio informatico fornito (applicazioni), che fissino situazioni di malfunzionamento o potenziali situazioni di malfunzionamento non ancora segnalate dalla ATS ma emerse in altre installazioni simili.

L'attività di rilascio avverrà da remoto e non comporta oneri per ATS.

#### **Punto 3. Tecnologica**

Il Fornitore si impegna ad adeguare, nei tempi e nei modi concordati con l'ATS, quanto fornito alle variazioni del contesto tecnologico (sia lato client che lato server) che dovessero intervenire nel corso della vigenza del contratto.

Il Fornitore, da questo punto di vista, si impegna sempre a fornire due alternative al Cliente. L'ATS, valutate le proposte, deciderà per una delle due soluzioni.

L'attività di rilascio avverrà da remoto e non comporta oneri per ATS.

#### **Punto 4. Evolutiva**

L'ATS formalizza una bozza scritta delle richieste (di manutenzione evolutiva).

Il Fornitore legge e corregge la bozza.

Il Fornitore comunica una ipotesi di costo economico e una ipotesi di tempi di delivery.

L'ATS formalizza una RdO.

Il Fornitore è autorizzato all'inizio dei lavori solo nel momento in cui l'amministrazione dell'ATS è in grado di fornire una prima formalizzazione della RdO stessa.

Il Fornitore evade le attività richieste nella RdO, nei vincoli dei tempi concordati e nel rispetto della qualità attesa.

L'attività di rilascio verrà effettuata, dal Fornitore, con proprio personale, presso la sede dell'ATS, concordando tra le parti (ATS e Fornitore) le modalità operative.



Nel caso in cui l'evoluzione nasca dal Fornitore, essa deve essere intesa come il rilascio di nuove releases di quanto oggetto del servizio informatico fornito (applicazioni) al fine di introdurre aggiornamenti di natura funzionale e/o migliorie, ritenute insindacabilmente dal Fornitore come facenti parte del perimetro del servizio stesso.

L'attività di rilascio, in tal caso, avverrà da remoto.

#### **Art. n. 8 – Penalità**

Le penalità sono riportate nell'art. n. 3, al punto 1.

Per le inadempienze contestate, la Ditta dovrà trasmettere all'ATS, le proprie deduzioni, nel termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione che verrà effettuata dall'ATS a mezzo pec.

Qualora, a giudizio dell'ATS, le deduzioni non siano ritenute accoglibili, saranno applicate all'appaltatore le penali indicate nel presente articolo.

Per tutte le ipotesi sopra citate il valore della penale verrà decurtato dalla prima fattura utile, successivamente al mese in cui si è verificata l'inadempienza o mediante escussione della cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ATS a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. n. 9 – Risoluzione del contratto**

L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato speciale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Le altre ipotesi previste da ulteriori disposizioni così si riassumono:

- non rispondenza del servizio alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio);
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- gravi e reiterate inadempienze con comminazione di quattro penalità all'anno anche per fattispecie diverse;
- cessione di azienda non autorizzata e di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal disciplinare relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la



società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato;

- violazione di norme e principi contenuti nel codice di comportamento dell'Amministrazione, nel codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'Amministrazione e/o nel patto di integrità di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019;
- subappalto del servizio non autorizzato dall'Amministrazione;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- negli altri casi specificamente previsti dal presente capitolato;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ove costituita, ed il risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, che l'ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altro operatore.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all'appaltatore in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.

#### **Art. n. 10 – Recesso unilaterale**

In materia di recesso, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del Codice, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture eseguite, così come previsto ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36//2016. In particolare, l'Amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di



almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con mail PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi/forniture ed effettua la verifica di regolarità dei servizi e delle forniture in questione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ATS si avvarrà della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:

- a. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'ATS le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b. mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente capitolato richiesto da parte dell'ATS;
- c. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente capitolato;
- d. attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di una convenzione da parte di CONSIP o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti avente ad oggetto il servizio previsto nel presente capitolato;
- e. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
- f. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente capitolato.

La ditta dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altra ditta.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento delle prestazioni effettuate.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Non è consentito il recesso da parte della ditta aggiudicataria.

## **Art. n. 11 – Garanzia definitiva**



Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, la ditta, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro.

**Per le procedure sottosoglia, l'importo della garanzia definitiva è pari al 5% del valore contrattuale.**

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dall'ATS di Bergamo nella misura di //.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità di seguito riportate. L'ATS di Bergamo può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro e piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici e consorzi costituiti da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fidejussione emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8 ter, comma 1 del DL n. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1.

L'ATS di Bergamo ai sensi dell'art. 117 comma 5, ha diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'ATS può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei





contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, ove richiesta, presentata in sede di offerta da parte dell'ATS, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 comma 3 (fidejussione bancaria) con le modalità di cui al secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS di Bergamo.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal capitolato devono essere conformi previsti dalla normativa di specie.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

La fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) dovrà avere validità di almeno tre mesi oltre la durata del contratto.





La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. n. 12 – Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti dell'appaltatore**

L'ATS potrà nominare, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il proprio direttore dell'esecuzione del contratto al quale saranno demandati dal RUP i compiti previsti dal citato art. 114. Lo stesso dovrà inoltre controllare la perfetta osservanza da parte dell'appaltatore di tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

Per garantire la regolare esecuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario prima dell'inizio dell'erogazione del servizio, dovrà nominare il referente e il responsabile incaricati di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell'aggiudicatario stesso da comunicare all'Amministrazione, fornendo i relativi recapiti. Questa si rivolgerà direttamente a tali soggetti della ditta aggiudicataria per verificare l'esecuzione del contratto e per ogni eventuale problema che dovesse verificarsi durante l'espletamento del servizio.

#### **Art. n. 13 – Vicende soggettive dell'esecutore del contratto**

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 94, 95 e 96 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei 60 giorni successivi, l'ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui precedente comma non risultino sussistere le clausole ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 e s.m. e i.

Decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, il contratto si trasferirà agli eredi o si risolverà secondo decisione dell'ATS. Se l'ATS intendesse proseguire il rapporto con gli eredi essi saranno tenuti, dietro richiesta scritta, a produrre a proprie cura e spese tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

#### **Art. n. 14 – Subappalto**

La ditta, a pena di nullità della cessione, non potrà cedere a terzi il servizio oggetto del presente appalto, salvo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.



I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di procedura le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, il controllo più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica all'ATS di Bergamo, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate all'ATS di Bergamo eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;



- le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente capitolato speciale possono affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione dell'ATS di Bergamo, a condizione che:

- Il sub appaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto all'ATS di Bergamo almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo Decreto. L'ATS di Bergamo verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'ATS di Bergamo, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile ove necessario in base alla tipologia di contratto, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'ATS di Bergamo acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di



regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione dell'ATS di Bergamo, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n. 36/2023.

L'ATS di Bergamo, in qualità di stazione appaltante, corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 3 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'ATS di Bergamo, sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 5 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato.



L'ATS di Bergamo, in qualità di stazione appaltante, indica nei documenti di procedura le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15 del D.lgs. n. 36/2023, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

L'ATS di Bergamo, in qualità di stazione appaltante, rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere all'ATS i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite, che gli saranno rilasciate previa richiesta presentata tramite PEC all'indirizzo [protocollo@pec.at-bg.it](mailto:protocollo@pec.at-bg.it).

#### **Art. n. 15 – Cessione del credito**

Con delibera n. 480/2021, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023, l'ATS di Bergamo ha disposto il rifiuto di tutte le cessioni di crediti nascenti da appalto, concessione o concorso di progettazione notificate all'ATS di Bergamo dai propri creditori ed effettuate a beneficio di soggetti cessionari qualificati ai sensi della L. 52/1991 (banche o intermediari finanziari disciplinati dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

#### **Art. n. 16 – Esecuzione del contratto**

Luogo di esecuzione del contratto sarà la città dove ha sede l'Amministrazione contraente e l'aggiudicatario dovrà indicare l'esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni, ordinazioni ed intimazioni che l'Amministrazione gli dovrà fare per l'esecuzione del contratto.

#### **Art. n. 17 – Efficacia del contratto**

L'aggiudicazione relativa al presente servizio, secondo le vigenti disposizioni legislative (art. 17 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023), sarà subito impegnativa per la Ditta aggiudicataria, mentre per l'Amministrazione lo sarà subordinatamente alle approvazioni di legge. Si precisa al riguardo ai sensi del comma 10 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 che la pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura





dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

#### **Art. n. 18 – Stipulazione del contratto**

Le disposizioni regolamentanti il rapporto contrattuale sono quelle previste dal presente capitolato e quelle proposte in sede di offerta.

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente all'adozione del provvedimento di approvazione degli esiti di procedura, e, nel caso di sopra soglia, decorsi 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 18 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).

L'ATS procederà a stipulare il proprio contratto con l'aggiudicatario in modalità elettronica, secondo le indicazioni dell'ATS, una volta verificata l'assenza di impedimenti.

Fanno carico al fornitore le spese di bollo, scritturazione e copia del contratto, secondo le tariffe di legge; a carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse al servizio, nessuna esclusa ed eccettuata, salvo l'IVA il cui onere viene corrisposto dall'ATS.

L'imposta di bollo a carico del fornitore va assolta in modalità virtuale previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario dovranno essere versati entro venti giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con le modalità che saranno indicate in seguito dall'ATS.

#### **Art. n. 19 – Qualificazione del contratto**

A tutti gli effetti la fornitura oggetto del presente capitolato sarà da considerare quale pubblico servizio.

#### **Art. n. 20 – Sospensione**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze particolari, che impediscono che il servizio affidato proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o il R.U.P., possono disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario. Per le disposizioni di specie in materia si rimanda all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2016.

#### **Art. n. 21 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: documento unico di valutazione dei rischi**

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni e norme vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene (art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 5 marzo 2008, n. 3) dotando quindi il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio eseguita, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'Agenzia contraente da ogni e qualsiasi responsabilità.





La mancata osservanza di tali norme comporta la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell'ATS di richiedere ed ottenere il risarcimento per i danni patiti. L'Amministrazione darà indicazioni all'aggiudicatario in merito al reperimento della documentazione in materia di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, modificato dal D. Lgs. 106/2009 è stato verificato che non sussistono rischi da interferenza derivanti dall'espletamento del servizio in argomento.

Pertanto, conseguentemente, non si rende necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e si stimano pari a zero i relativi oneri della sicurezza.

Tutti i datori di lavoro coinvolti, compresi eventuali subappaltatori sono chiamati a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate ed a coordinarsi al fine di evitare i possibili rischi derivanti dalle interferenze delle attività durante l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Il manuale informativo dei rischi per la sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro dell'Amministrazione è disponibile sul sito internet.

#### **Art. n. 22 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione**

Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, fatte salve tutte le ragioni ed azioni dell'ATS verso la massa fallimentare, anche per i danni con privilegio, a titolo di pegno e sulle fatture in attesa di liquidazione.

Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

#### **Art. 23 – Clausole di legalità/integrità**

L'ATS ha adottato un proprio codice di comportamento (delibera n. 52/2016), accessibile sul sito internet aziendale ([www.ats-bg.it](http://www.ats-bg.it)), che costituisce un complesso di regole di valore etico cui debbono attenersi l'Amministrazione stessa, i suoi dipendenti e tutti i soggetti che hanno rapporti con la medesima nello svolgimento delle loro attività.

L'aggiudicatario deve prendere conoscenza del suddetto Codice adottato dall'ATS e ad adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute, oltre a quelli che saranno previsti nei nuovi documenti nel corso di vigenza del rapporto contrattuale.



L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'ATS (delibera n. 397/2022).

L'aggiudicatario ha già preso conoscenza, ha sottoscritto e si impegna a rispettare il patto di integrità approvato con D.G.R. Lombardia n. XI/1751 del 17/06/2019, quale dichiarazione di valori, insieme dei diritti e dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.) e inserito nella documenta-zione di procedura.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti ivi previsti costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, se espressamente indicato nei suddetti documenti, fermo restando che l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità, oltre all'applicazione di ulteriori sanzioni ove previste nei documenti stessi.

L'art. 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ha introdotto all'art. 53 del D.lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter:

*"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".*

In sede di presentazione della documentazione di offerta (modulo dichiarazione aggiuntiva al DGUE) verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall'art. 53 comma 16 –ter del D.lgs. n. 165/2001.

L'aggiudicatario ha altresì sottoscritto la clausola T&T di cui al precedente art. 8.

#### **Art. n. 24 – Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza**

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di negoziato e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dal decreto citato. L'interessato gode del diritto di accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'ATS di Bergamo.

Per assolvere alle proprie obbligazioni contrattuali l'aggiudicatario potrà venire a conoscenza, nei limiti di quanto strettamente necessario, di dati personali, anche



appartenenti a categorie particolari di dati di cui all'art. 6 del citato Regolamento UE 2016/679, del cui trattamento è titolare l'ATS. Pertanto, l'ATS, nella sua veste di titolare del trattamento, nominerà, quale responsabile del trattamento dei dati personali, l'aggiudicatario del servizio. Il Responsabile del trattamento dovrà ottemperare agli obblighi previsti a suo carico dal Regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni vigenti e dovrà seguire le ulteriori istruzioni che il Titolare, anche alla luce dell'art. 24 comma 1 del citato regolamento comunitario, riterrà doveroso definire ed impartire in ragione delle specificità del servizio offerto.

In particolare:

- il Responsabile sarà tenuto a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza e rispettino gli obblighi di protezione dei dati personali trattati per conto dell'ATS;
- i dati personali trattati per conto dell'ATS dovranno essere utilizzati dal Responsabile esclusivamente per dare esecuzione al contratto; è espressamente esclusa qualunque operazione di trattamento non strettamente giustificata dalla necessità di dare puntuale esecuzione al contratto.
- il Responsabile deve adottare ogni idonea misura tecnica e organizzativa adeguata a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- il Responsabile deve informare immediatamente il titolare di tutti gli episodi di violazione dei dati o di incidenti informatici (data breach) che possano avere un impatto significativo sui dati personali trattati per conto dell'ATS;
- il Responsabile deve designare, ove ne ricorrano i presupposti, gli amministratori di sistema ed osservare tutte le prescrizioni previste in materia dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali; il Responsabile deve comunicare ad ATS, su semplice richiesta, l'elenco aggiornato dei propri amministratori di sistema;
- il Responsabile, ai sensi degli artt. 29 del reg. UE 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, deve individuare specificatamente i propri incaricati, preposti alle operazioni di trattamento. Contestualmente alla designazione espressa degli incaricati, il responsabile deve fornire agli stessi istruzioni scritte e dettagliate circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge, prevedendo il vincolo del segreto sui dati personali di cui vengano a conoscenza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro;
- il Responsabile deve tener a disposizione tutta la documentazione e le informazioni comprovanti il rispetto degli adempimenti formali in materia di trattamento dati personali richiesti dalla normativa e dal presente articolo;
- il Responsabile deve assistere il titolare nel dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti che la normativa vigente attribuisce all'interessato;
- il Responsabile si impegna a non trasferire i dati personali in Stati che non siano membri dell'Unione Europea senza espressa autorizzazione scritta dell'ATS, la quale potrà essere rilasciata solo quando sussistano garanzie di un livello di protezione dei dati adeguato;
- all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, delle operazioni di trattamento da parte del responsabile, quest'ultimo restituisce senza ritardo al titolare i dati personali oggetto delle operazioni di trattamento, su qualunque supporto detenuti (analogico o digitale, in originale o in copia), cancella le copie esistenti e rilascia



contestualmente un'attestazione scritta da cui risulta che presso la propria struttura non esiste alcuna ulteriore copia dei dati;

- il Responsabile, su richiesta del titolare, deve coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità giudiziaria, anche mettendo tempestivamente a disposizione la documentazione di propria competenza comprovante l'adempimento degli obblighi previsti per il corretto trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ad altro Responsabile del trattamento (sub responsabile) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, l'eventuale aggiunta o sostituzione di altri responsabili del trattamento dovranno essere formalmente e preventivamente comunicate al Titolare che potrà opporsi a tali modifiche (art. 28 comma 2 Reg. UE 2016/679).

Al "sub-responsabile", ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato art. 28, sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto/atto di designazione prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento comunitario.

#### **Art. n. 25 – Controversie - Foro competente**

Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria competente, individuando, a tal fine, il foro del capoluogo dove ha sede l'Amministrazione, escludendo la competenza di altri fori.

In caso di controversie, nelle more d'eventuale giudizio avanti all'Autorità Giudiziaria, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere il servizio pena l'incameramento, ove costituita, della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'ATS di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

#### **Art. n. 26 – Norme finali di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alla normativa generale e speciale, anche comunitaria, che regola la materia, alle norme del Codice civile, agli usi ed alle consuetudini.

Il presente capitolato d'appalto si compone di 26 articoli.

Il RUP

Direttore SC. Gestione Tecnico Patrimoniale  
Arch. Andrea Bussolino

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli n. 1341 e 1342 e le altre disposizioni del Codice civile, vengono espressamente approvate e accettate le clausole previste dal presente documento.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del procedimento: Arch. Andrea Bussolino  
Il funzionario istruttore: Marina Facchinetti